



GESTIONE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

Dott. Antonio Di Meo

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

La gestione di una impresa, indipendentemente dal settore merceologico e delle dimensioni, tende ad essere sempre di più orientata sui **processi** piuttosto che sulle funzioni. Il raggiungimento degli obiettivi aziendali, infatti, si realizza **ponendo direttamente in relazione una serie di attività** che, ordinate secondo una sequenza logica, permettono l'ottenimento dei risultati finali, la competitività dell'impresa e, in ultima analisi, il suo successo sui mercati.

Tra i processi aziendali, quello di ***Supply Chain Management*** (Gestione della catena di fornitura) rappresenta la spina dorsale di qualsiasi azienda industriale.

ASPETTI DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE

In questo contesto il **trasporto delle merci**, comporta una serie di **momenti** che occorre considerare come **parte integrante del trasporto stesso** e che negli scambi internazionali, quando, cioè, la merce si sposta da un luogo situato in un Paese, ad un luogo situato in un altro Paese, assumono una **rilevanza maggiore** a causa delle distanze, della tipologia di trasporti, delle operazioni di carico, scarico, stivaggio, fissaggio, deposito, custodia, movimentazione delle merci, uso di mezzi idonei a trasportare il bene oggetto del contratto di compravendita, dei rischi che, durante il trasporto, le merci possono subire, degli aspetti doganali, documentali, di pagamento delle merci, di passaggio di costi, di rischi e di responsabilità dal venditore al compratore.

TRASPORTO INTERNAZIONALE

La cura di tutti gli aspetti connessi al trasporto, il trasporto stesso ed il sistema logistico organizzato in funzione degli obiettivi aziendali, evidenziano **l'importanza di seguirlo in tutte le sue fasi fino alla consegna della merce** al fine di rendere efficace la trattativa commerciale, assicurare competitività ed ottimizzare i risultati aziendali.

Il trasporto va considerato:

- un **appendice** del Prodotto che si vende e/o si acquista;
- un **fattore di successo** nelle vendite in termini di volumi, continuità, diversificazione e margini;
- un **elemento strategico**, parte del cosiddetto **marketing mix**, che consente di offrire un servizio di consegna al cliente.

IMPORTANZA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE



FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE



IMPLICAZIONI CON ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI



OPERATORI DI TRASPORTO



OPERATORI DI TRASPORTO

SPEDIZIONIERE INTERNAZIONALE

È l'intermediario che **organizza l'intera spedizione**, ossia stipula a nome proprio e per conto dell'azienda un contratto di trasporto con un vettore ed **esegue le operazioni accessorie della spedizione** (dogana, ove dovuta, ecc...). Lo spedizioniere risponde solo del proprio operato e, quindi, non del risultato finale del trasporto. L'operato dello spedizioniere internazionale è disciplinato dalle condizioni generali dell'associazione di categoria degli spedizionieri internazionali di cui fa parte.

CASA DI SPEDIZIONE

È il soggetto **intermediario che organizza l'intera spedizione**, cioè colui che fornisce un servizio di tipo logistico e, in particolare:

- la conclusione di un contratto di trasporto;
- il compimento delle operazioni accessorie, le quali darebbero luogo a dei contratti di natura diversa, ma rientrando nella causa ultima della spedizione, risultano ed essa assimilate.

segue...

**VETTORE
INTERNAZIONALE**

È colui che **esegue il trasporto con mezzi propri o altrui** (anche noleggiati) **e risponde dell'integrità e della consegna delle merci a destino**. L'operato del vettore internazionale è disciplinato dalle convenzioni internazionali proprie di ciascuna modalità di trasporto.

Il vettore è considerato un "imprenditore di trasporto" e deve essere in possesso dei requisiti di legge ai fini dell'effettuazione di tale attività.

**SPEDIZIONIERE /
VETTORE**

È quello spedizioniere che, **oltre a compiere le operazioni accessorie, si incarica**, tramite la stipula di un contratto di trasporto, **di eseguire lui stesso il trasporto**. Assommando, quindi, compiti, diritti e doveri dello spedizioniere e del vettore, ed è l'unico referente per il mittente. Ciò che qualifica la prestazione dello Spedizioniere/Vettore è, dunque, proprio l'assunzione dell'incarico del trasporto, non la sua diretta esecuzione. È frequente nei traffici camionistici.

**OPERATORE INTER-
MULTI- MODALE**

È il soggetto che, svolgendo le funzioni di uno spedizioniere internazionale, spedizioniere/vettore o vettore stesso, offre all'esportatore la possibilità di trasportare e spedire la merce con la modalità intermodale, **utilizzando**, cioè, **diversi mezzi di trasporto**, rilasciando un unico contratto di trasporto, che copre una pluralità di contratti conclusi dall'operatore di trasporto multimodale (MTO) con i singoli vettori. Caratteristica dell'operatore intermodale è la rapidità e l'economicità.

CORRIERE

Trattasi di un **vettore-spedizioniere**, cioè di un vettore, nato come **alternativa al servizio postale**, che si occupa anche delle operazioni accessorie al trasporto.

Le loro principali peculiarità sono:

- trasporto molto veloce;
- ampia presenza territoriale ed ampio raggio di consegna;
- standardizzazione delle procedure e dell'intero sistema distributivo.

segue...

NVOCC

Il *NVOCC* (*Non-Vessel Operating Common Carrier* o *Non-Vessel Owner Common Carrier*) è un soggetto che **acquista degli spazi sulle navi o, addirittura, navi intere da armatori e li rivende in frazioni**, per lo più sulle navi *porta-container*. In Italia viene considerato un **vettore** contrattuale operante come spedizioniere/vettore, ma non ha una disciplina precisa. Caratteristica di questo operatore è l'alta professionalità nei trasporti marittimi.

**OPERATORE
LOGISTICO**

L'operatore logistico è un soggetto che **opera, generalmente, come spedizioniere/vettore**; organizza ed esegue il trasporto con supporto totalmente informatico di appositi software, sia per la scelta, che per la gestione e il controllo di tutte le fasi, servendosi della rilevazione satellitare. Svolge, inoltre, dei **compiti pre-partenza** (ad esempio, il controllo qualità, il magazzinaggio, l'etichettatura, l'imballaggio ...) e **post-arrivo** della merce a destinazione (ad esempio, disimballaggio, deceratura, *check-up* ...), svolti, in precedenza, dal venditore e dal compratore.

CONTRATTO DI SPEDIZIONE

Il **mandato di spedizione** è regolato agli artt. 1737-1741 del Cod. Civ., “Della Spedizione”, che stabiliscono (tra le altre cose) gli obblighi dello spedizioniere affermando che lo stesso **è tenuto ad osservare le istruzioni del committente** e, in mancanza, ad operare secondo il miglior interesse del medesimo nelle scelte della via, del mezzo e delle modalità di trasporto delle merci.

In particolare, l’art. 1737 stabilisce che **il mandatario (lo spedizioniere) assume l’obbligo di concludere** in nome proprio, per conto del mandante, **un contratto di trasporto** e di compiere le operazioni accessorie al trasporto stesso.

Il contratto di spedizione si configura come un **mandato senza rappresentanza**.

Pur **non** essendo **vincolato ad un forma scritta** e non necessitando di specifico incarico, **è opportuno** venga assegnato a mezzo di una **Lettera di incarico** che contenga tutti i dati relativi alla spedizione da attuare, nonché le istruzioni particolari od i vincoli.

COMPITI DELLO SPEDIZIONIERE

- **Ritirare la merce** nella località indicatagli dal mandante.
- **Espletare i necessari adempimenti doganali** nel caso di Paesi extra-UE.
- **Concludere il contratto di trasporto** con il vettore.
- **Consegnare la merce al vettore**, ritirando i relativi documenti di trasporto.
- **Indirizzare** l'operatore commerciale **verso le scelte più idonee** alla buona esecuzione del mandato ricevuto.
- **Attivarsi per l'ottenimento delle tariffe più favorevoli** senza pregiudizio per la qualità del servizio.
- **Svolgere un'opera di assistenza e consulenza** sia sul piano tecnico che commerciale.
- **Scegliere il "miglior" vettore** in rapporto alle esigenze dell'operatore economico e stipulare con lo stesso il contratto di trasporto.

CRITERI DI SCELTA DELLO SPEDIZIONIERE



CONTRATTO DI TRASPORTO

■ Con il **contratto di trasporto** il vettore (camionistico, aereo, ferroviario o marittimo) si obbliga ad eseguire il trasporto della merce, cioè, il trasferimento fisico della merce, da un luogo ad un altro nei modi e nei tempi pattuiti. Dal punto di vista giuridico, mentre il contratto di spedizione è un mandato che il mittente/mandante stipula con lo spedizioniere/mandatario, il contratto di trasporto è un **contratto d'opera** stipulato tra il **mittente** ed il **vettore**, assimilabile al contratto d'appalto.

■ L'art. 1678 del Codice Civile recita: “Con il contratto di trasporto il vettore **si obbliga a trasferire**, verso corrispettivo e a suo rischio, persone o COSE da un luogo ad un altro.

■ Il regime sotto il quale ogni trasporto viene eseguito non necessariamente coincide con il **mezzo di trasporto** stesso, bensì con il tipo di contratto. Fondamentale è, dunque, la distinzione del mezzo di trasporto, dato che l'ordinamento giuridico ricollega a veicoli diversi, diverse norme legislative, nazionali ed internazionali.

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

VETTORE

In un'ottica di trasporto commerciale, l'attività può essere legittimamente esercitata unicamente da **chi è imprenditore di trasporto ed è in possesso dei requisiti di legge** ai fini dell'effettuazione di una tale attività.

■ **Eseguire il trasporto**, consegnando le merci al destinatario nei tempi, modi e luoghi indicati dal mandante, nello stesso stato nel quale si trovavano alla partenza.

■ **Chiedere istruzioni** in caso di impedimenti e **tenere in consegna le merci** anche quando non siano viaggianti.

■ **Rilasciare ricevuta di carico** (duplicato della Lettera di Vettura).

segue...

■ **Rispondere della perdita o avaria** delle cose ricevute, salvo non dimostri (art. 1693 Cod. Civ.):

- la causa di forza maggiore;
- l'evento fortuito ed inevitabile;
- il vizio proprio delle merci o dei loro imballaggi;
- la colpa o il dolo del mittente o del destinatario.

**ONERE DELLA
PROVA**

■ L'**onere della prova** ricade, dunque, sul vettore. L'accettazione della merce senza riverse da parte del vettore è presunzione di assenza di vizi sugli imballaggi.

■ È colui, da denominarsi più propriamente "mittente", che **richiede la prestazione del trasporto**.

MITTENTE

■ In tal senso, quando a commissionare il trasporto è il **destinatario**, cioè colui che riceve la prestazione di trasporto, esiste una **coincidenza tra le due figure**.

**OBBLIGHI DEL
MITTENTE**

Fornire al vettore tutta la **cooperazione necessaria** alla buona riuscita della spedizione e, nella fattispecie:

- **provvedere alla consegna** delle cose al vettore, secondo le modalità concordate tra le parti;
- **fornire tutte le indicazioni necessarie** al compimento del trasporto, nessuna esclusa (Se richiesto dal vettore, tramite Lettera di vettura);
- **produrre e consegnare tutta la documentazione** relativa al carico;
- **corrispondere** al vettore **il prezzo** concordato.

DESTINATARIO

■ Il destinatario, se soggetto diverso dal mittente, è un terzo nel cui interesse è perfezionato il contratto di trasporto.


**OBBLIGHI DEL
DESTINATARIO**

■ In una consegna delle merci Exw, Fca, Fas, Fob si assume l'obbligo di pagare il corrispettivo del trasporto e di quanto altro dovuto al vettore, salvo il diritto a richiedere l'eventuale risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se diverso dal medesimo.

**ASPETTI
OPERATIVI**

- **Stabilire a chi spetti la caricaione sul mezzo vettoriale**: la consegna del carico costituisce, infatti, obbligazione caratteristica del mittente perché la prestazione di trasporto possa avvenire, ma è controverso se costituisca oggetto di obbligo giuridico vero e proprio.
- **Stabilire l'esatto momento della consegna al vettore**: se, cioè, esso coincida con la messa a disposizione della merce o con il carico sul mezzo vettoriale.
- Il D.lgs n. 286/2005 ha introdotto la figura del **caricatore**, definito come “colui che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto.

MODALITÀ DI TRASPORTO



MODI DI TRASPORTO

VIA MARE

Le caratteristiche sono: **lentezza, variabilità della data di partenza e di arrivo, costi bassi** di trasporto, **costi alti di imballaggio** (tranne che nel caso di *containers*), **alta possibilità di danni**.

VIA STRADA

Si distingue per **velocità**, possibilità del *door-to-door*, **costi di trasporto** relativamente **alti, basso rischio di danni** (a patto di imballaggi adeguati), ampia disponibilità di vettori.

VIA FERROVIA

Ha come caratteristiche la **lentezza**, la difficoltà nel reperire carri ferroviari, la formazione dei convogli, **l'incertezza sul tempo di partenza e di arrivo**, una **discreta possibilità di danni**, ma, in compenso, **costi bassi**.


**VIA
AEREA**

I suoi punti forti sono **velocità** e **bassissimo rischio di danni**. È particolarmente adatto per merci fragili, poco pesanti, di valore o urgenti, anche se i **costi** sono **alti**.

**VIA INTER-
MULTI- MODALE**

Le sue caratteristiche sono: **velocità**, **assenza di rotture di carico** (prese intermedie) e **di traffico** (soste), **unico contratto di trasporto** con unico vettore, **minori possibilità di danni**, **certezza sui tempi di partenza e di arrivo**. È indicato per tratte lunghe, richiede l'utilizzo di unità di trasporto intermodali (UTI), ossia container o casse mobili. È **disponibile solo su tratte fisse** e, cumulando le differenti modalità di trasporto in un unico contratto, permette un abbassamento dei costi.

OBIETTIVI DEL TRASPORTO



CRITERI DI SCELTA DEL MEZZO VETTORIALE



IMBALLAGGIO E SUE CARATTERISTICHE

- Protezione del carico.
- Ingombro limitato.
- Coerenza con il tipo di trasporto prescelto.
- Facilità di manipolazione.
- Possibilità di apertura per ispezione.

DOCUMENTI DI TRASPORTO



Consegna della merce ed Incoterms® 2020 della ICC

IMPORTANZA DELLE REGOLE DI CONSEGNA MERCE

Le regole di consegna della merce sono un elemento «**chiave**» del contratto di compravendita di beni mobili in quanto stabiliscono chi, tra venditore e compratore, si farà carico dei costi, dei rischi e delle responsabilità del trasferimento della merce da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione/arrivo.

In pratica chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere:

- alla stipula del **contratto di trasporto**, sopportandone i costi;
- alla **ripartizione dei costi e dei rischi** di perdita o danno della merce connessi al trasferimento della stessa da un luogo di partenza fino ad un luogo di destinazione/arrivo;
- agli **adempimenti doganali** connessi all'esportazione ed importazione delle merci (ove dovuti);
- al rilascio dei **documenti di trasporto** relativi alla spedizione delle merci.

CONSEGNA DELLA MERCE E CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (ICC)

Nelle transazioni commerciali internazionali, da sempre, si è diffusa la consuetudine di stabilire la ripartizione di costi e rischi inerenti il trasferimento delle merci, con sigle o abbreviazioni riconosciute in tutto il mondo ma, sfortunatamente, con l'attribuzione di significati differenti nei singoli Paesi, causa di diversa interpretazione degli obblighi che le parti andavano assumendo circa la «consegna» della merce.

Al fine di eliminare fraintendimenti e controversie, causate dalle differenti interpretazioni, nel 1920 la Camera di Commercio Internazionale (ICC) condusse uno studio sull'interpretazione dei termini commerciali più usati dalle parti.

Il lavoro ebbe come esito la creazione di norme interpretative, pubblicate per la prima volta nel 1936 con il titolo di *International Rules for Interpretation of Trade Terms*. L'ultima revisione, approvata nel 2019, è quella denominata **Incoterms® 2020**.

CHE COSA SONO GLI INCOTERMS®

- Sono **regole di interpretazione delle condizioni di consegna delle merci** maggiormente utilizzate da venditori e compratori nei contratti di compravendita.
- Sono rappresentate da un **Set di 11 Regole**, identificate con tre lettere dell'alfabeto, elaborate dalla **Camera di Commercio Internazionale (ICC)** di Parigi fin dal 1936. L'ultima versione, approvata nel 2019, è quella denominata **Incoterms® 2020**.
- Definiscono le obbligazioni del venditore e del compratore relative ai **costi ed ai rischi del trasporto** e, ove dovuto, agli **adempimenti doganali** in uscita ed in entrata.
- Stabiliscono **dove e quando il venditore consegna la merce** al compratore e, di conseguenza, dove e quando gli trasferisce tutti i rischi di danni o di perdita della merce trasportata.
- Sono applicabili ai rapporti commerciali di compravendita **sia in ambito internazionale che domestico**.

SCOPO DEGLI INCOTERMS®

- Permettere una **interpretazione certa e uniforme** dei termini più frequentemente adottati dalle parti di una compravendita di merce.
- Identificare il **luogo di consegna della merce** che, a seconda dell'Incoterms® adottato, sarà un luogo di partenza o un luogo di destinazione.
- Determinare il **momento della consegna della merce**, vale a dire quando avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore riguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio.
- Stabilire chi, tra venditore e compratore, deve provvedere a stipulare il **contratto di trasporto** e l'**eventuale contratto di assicurazione della merce**, sopportando (in ambo i casi) tutti i costi.
- Prevedere chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere allo **sdoganamento delle merci** (in ambito extra-UE), a tutte le operazioni accessorie e al pagamento dei relativi oneri in uscita ed in entrata.
- Determinare chi, tra venditore e compratore, dovrà produrre il **documento di trasporto** e farsi carico dell'emissione degli altri documenti concessi al trasporto delle merci.

OBBLIGHI DEL VENDITORE



- A1. Obbligazione generali
- A2. Consegna della merce
- A3. Trasferimento dei rischi di danni o di perdita delle merci
- A4. Trasporto merci
- A5. Assicurazione merci
- A6. Documento di trasporto
- A7. Dogana all'export/import
- A8. Controllo/imballaggio/marcatura
- A9. Ripartizione dei costi
- A10. Informazioni

OBBLIGHI DEL COMPRATORE



- B1. Obbligazioni generali
- B2. Presa in consegna della merce
- B3. Trasferimento dei rischi di danni o di perdita delle merci
- B4. Trasporto merci
- B5. Assicurazione merci
- B6. Documento di trasporto
- B7. Dogana all'export/import
- B8. Controllo/imballaggio/marcatura
- B9. Ripartizione dei costi
- B10. Informazioni

CHE COSA NON SONO GLI INCOTERMS®

- **Non rappresentano un contratto** ma una clausola di un contratto di vendita.
- **Non regolano tutti gli obblighi** osservati dalle parti di **una compravendita** ma solo quelli circoscritti alla consegna della merce.
- **Non riguardano i rimedi** che possono essere adottati nel caso di non adempimento del contratto di vendita.
- **Non riguardano il contratto di trasporto** ma il contratto di vendita
- **Non sono leggi** ma regole facoltative che, al fine di una loro applicabilità, devono essere richiamate espressamente nel contratto.
- **Non riguardano il trasferimento del diritto di proprietà** e di altri diritti della merce, limitandosi ad individuare soltanto il momento esatto in cui avviene la «consegna» della merce.

INCOTERMS® E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA MERCE

- Il trasferimento del diritto di proprietà dei beni oggetto di un contratto avviene sulla base della **legge applicabile** al contratto.
- Il nostro legislatore sancisce all'art. 1376 del Codice Civile che il diritto di proprietà relativo ai beni determinati (ovvero già individuati) si trasmette dal venditore al compratore già **al momento del perfezionamento del contatto di vendita (principio consensualistico)**, ovvero in un momento che, in molti casi, risulta antecedente la consegna.
- **In deroga a tale principio** e con riferimento alle merci determinate solo nel genere, il diritto di proprietà si trasferisce secondo il principio stabilito all'art. 1378 del Codice Civile che stabilisce che questo avviene **con la loro individuazione** che, nei casi di spedizione della merce da un luogo all'altro, sarà determinata con la **consegna solenne** della stessa.

COMPRENDERE GLI INCOTERMS®

- Gli Incoterms® si riferiscono al **contratto di compravendita** e non al contratto di trasporto. È molto importante capire che gli Incoterms® sono **regole per l'interpretazione dei termini di resa merce** e non di altre clausole del contratto di compravendita.
- Gli Incoterms® rappresentano, infatti, solo una parte del contratto. Mentre il contratto fissa l'oggetto della compravendita, la quantità e la qualità dei beni, il prezzo e la forma tecnica di pagamento (ad es.: bonifico bancario, incasso documentario, credito documentario), le regole di resa merce sono **correlate solo alla consegna della merce**.
- Gli Incoterms® non sono norme imperative, ma **clausole facoltative** che le parti possono adottare come parte dell'accordo contrattuale, specificandolo nel contratto con espressioni del tipo: «le parti stabiliscono di ripartire i loro reciproci diritti e obblighi inerenti la consegna delle merci sulla base degli Incoterms® 2020 o «...degli Incoterms® della ICC, ultima revisione».

Gli Incoterms® non stabiliscono nulla sull'obbligazione e il metodo di pagamento, sul trasferimento della proprietà dei beni e sulle conseguenze degli inadempimenti contrattuali.

COME INCORPORARE LE REGOLE INCOTERMS®

Se le parti intendono adottare gli Incoterms® nei loro contratti, il modo per soddisfare tale esigenza è quella di riportarle chiaramente nel contratto con frasi formulate nel modo seguente:

Scelta della Regola Incoterms®, seguito dal nome del luogo/porto di partenza o destino/arrivo, seguito dall'assoggettamento esplicito agli Incoterms® 2020 ICC

Esempio

CIF Shanghai port (China), as per Incoterms® 2020 ICC

Omettere l'anno della Pubblicazione può causare problemi che potrebbero essere di difficile risoluzione. L'eventuale giudice o arbitro deve essere in grado di determinare quale versione delle regole Incoterms® le parti hanno deciso di applicare.

FORMULAZIONE DELLA REGOLA INCOTERMS®

Se il venditore e il compratore intendono applicare le regole Incoterms® 2020 nel loro contratto, devono **stabilirlo espressamente nel contratto** con un'espressione che includa:

- a. La **regola Incoterms® scelta** (es. FCA, FOB, CPT/CIP, CFR/CIF, DAP,);
- b. Il **luogo di partenza** o di **destinazione**, che dovrà seguire la regola Incoterms® scelta. Ad esempio: FCA, 222 Corso Stati Uniti, 39 – Padova as per Incoterms® 2020 ICC oppure FOB, Genoa port, Italy, as per Incoterms® 2020 ICC o, ancora CIF, Shanghai port, China as per Incoterms® 2020 ICC, with on board at Ravenna port.
- c. La regola Incoterms®, il luogo di partenza o di destinazione (arrivo) dovrà essere fatto seguire da un'**espressione** del tipo: «as per Incoterms® 2020 ICC».

Non è sufficiente che il contratto faccia un semplice riferimento alla sigla, come FOB o CIF, senza includere il set di regole cui essa è soggetta. Una volta scelta la regola Incoterms® (FCA/FOB/CFR/CIF/CPT/CIP/DAP/ ...) è necessario fare il puntuale e dovuto riferimento agli Incoterms® 2020 ICC.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCOTERMS®

Il set di regole **Incoterms® 2020** consta di **11 Regole**, elencate secondo un ordine crescente di obbligazioni per il venditore. Esse possono essere classificati:

- Per **gruppo**
- Per modalità di **trasporto**
- Per ripartizione di **costi e rischi**
- Per trasporto multimodale **da magazzino a magazzino**

INCOTERMS® PER MODALITÀ DI TRASPORTO

Qualsiasi modo di trasporto, compreso quello multimodale	EXW	Ex Works (luogo di consegna convenuto)
	FCA	Free Carrier (luogo di consegna convenuto)
	CPT	Carriage Paid to (luogo di destinazione convenuto)
	CIP	Carriage and Insurance Paid to (luogo di destinazione convenuto)
	DAP	Delivered at Place (consegna nel luogo di destinazione convenuto)
	DPU	Delivered place unloaded (scaricato nel luogo di destinazione convenuto)
	DDP	Delivered Duty Paid (consegna nel luogo di destinazione convenuto con dogana all'export ed import pagata)

segue...

Solo trasporto marittimo e per vie navigabili interne	FAS	Free Alongside Ship (sottobordo nave al porto di imbarco convenuto)
	FOB	Free On Board (caricata sulla nave nel porto di imbarco convenuto)
	CFR	Cost and Freight (costo nolo fino al porto di destinazione convenuto)
	CIF	Cost Insurance and Freight (costo nolo e assicurazione fino al porto di destinazione convenuto)

INCOTERMS® 2020 PER GRUPPO

GRUPPO E Partenza	EXW (<i>Ex works</i>)	Franco fabbrica (... luogo di consegna convenuto)
GRUPPO F Trasporto principale non pagato	FCA (<i>Free Carrier</i>) FAS (<i>Free Alongside Ship</i>) FOB (<i>Free On Board</i>)	Franco vettore (... luogo di consegna convenuto) Franco lungo bordo (... porto d'imbarco convenuto) Franco a bordo (... porto d'imbarco convenuto)

<p style="text-align: center;">GRUPPO C Trasporto principale pagato</p>	<p>CFR (<i>Cost and Freight</i>)</p> <p>CIF (<i>Cost, Insurance and Freight</i>)</p> <p>CPT (<i>Carriage Paid To</i>)</p> <p>CIP <i>Carriage and Insurance Paid To</i></p>	<p>Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)</p> <p>Costo, assicurazione, nolo (... porto di destinazione convenuto)</p> <p>Trasporto pagato fino a ... (... luogo di destinazione convenuto)</p> <p>Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto)</p>
<p style="text-align: center;">GRUPPO D Arrivo</p>	<p>DAP (<i>Delivered at Place</i>)</p> <p>DPU (<i>Delivered place unloaded</i>)</p> <p>DDP (<i>Delivered Duty Paid</i>)</p>	<p>Reso al luogo di destinazione (... luogo di destinazione convenuto)</p> <p>Scaricato al luogo ... (... luogo convenuto nel porto o luogo di destinazione)</p> <p>Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)</p>

INCOTERMS® PER COSTI E RISCHI

TERMINI	COSTI E RISCHI
EXW FCA - FAS - FOB	Costi e rischi del trasporto principale a carico del compratore
CPT - CIP CFR - CIF	<u>Costi</u> del trasporto principale a carico del venditore <u>Rischi</u> del trasporto principale a carico del compratore
DAP - DPU - DDP	Costi e rischi del trasporto principale a carico del venditore



SCELTA DELL'INCOTERMS® 2020 PIÙ IDONEO

1. È necessario che il venditore, in base al paese di destinazione della merce, verifichi **come verrà effettuata la spedizione** della stessa e, cioè, se:
 - a) con un **trasporto via mare** (da porto a porto) o per vie navigabili interne;
 - b) con un trasporto che si perfezionerà con **qualsiasi diversa modalità** (aeree, camionistica, ferroviaria), compresa quella multimodale o containerizzata.
2. Sulla base della modalità di trasporto necessaria ad effettuare la spedizione, il venditore ed il compratore valuteranno **chi dovrà farsi carico dei costi del trasporto**, dell'eventuale assicurazione merce, della dogana (all'export e all'import), nel caso di vendite extra-UE e **dei rischi di perdita o danneggiamento della merce**.
3. A questo punto, le **parti saranno in grado di identificare l'Incoterms®** che risponda perfettamente a quanto convenuto contrattualmente e, nel caso nessuno degli Incoterms® corrispondesse a quanto convenuto, individuare quello che risulti più appropriato, inserendo le «varianti» ritenute necessarie a rispecchiare le scelte contrattuali in merito alla ripartizione dei costi e dei rischi della merce che verrà trasportata.

INCOTERMS® 2020 E CREDITI DOCUMENTARI

Con il pagamento a mezzo Credito documentario la scelta dell'Incoterms® da adottare è di fondamentale importanza affinché l'impegno assunto dalla/dalle banca/banche non venga vanificato. Pertanto:

- Il **venditore** dovrà evitare di assumersi il rischio di non riuscire a consegnare la merce al compratore a causa di una revoca dell'ordine o di un ritardo o inadeguatezza nell'invio da parte dello spedizioniere (incaricato dal compratore/ordinante) del mezzo per il ritiro della merce o a causa di una spedizione da un luogo di partenza e/o di destino diverso da quello prescritto dal Credito documentario o, ancora, dalla presentazione del documento di trasporto non conforme alle prescrizioni del credito, senza che sia possibile apportare le correzioni dovute.
- Il **compratore**, invece, dovrà cercare di ridurre il rischio di ritirare merce non conforme o danneggiata ma di subire, comunque, l'addebito dell'importo in quanto i documenti prescritti dal credito risultano essere perfettamente conformi.

Soprattutto nel caso di beni Customizzati la **scelta dell'Incoterms® diventa strategicamente importante** tanto da essere “condizione” per l’ottenimento dei documenti conformi.

Ecco, allora, che risulta fondamentale che il venditore o il compratore, a seconda dei casi, abbiano un controllo sull’intero processo logistico del trasporto, focalizzando la scelta sulle Regole l’Incoterms® che maggiormente li coinvolgono nell’organizzazione della spedizione:

- per il **venditore** è **da evitare** l’Incoterms® EXW così come il DPU, DAP, DDP, mentre l’utilizzo degli Incoterms® FCA e FOB va valutato di volta in volta con estrema attenzione. Se trattasi di merce Customizzata, occorre, invece, avere totalmente il controllo delle fasi logistiche della spedizione adottando un Incoterms® CPT/CIP oppure CFR/CIF;
- per il **compratore** il discorso è completamente diverso, in quanto per avere il controllo logistico della spedizione dovrà chiedere al fornitore estero una quotazione FCA oppure FOB, a seconda dei casi.


INCOTERMS® IN SINTESI

- Sono **regole internazionali per l'interpretazione delle condizioni commerciali di consegna** delle merci maggiormente usate nelle vendite.
- Trattasi di norme utilizzabili sia nel **commercio domestico** che in quello **internazionale** al fine di favorire e facilitare la negoziazione del contratto di compravendita.
- Sono **applicabili** ai rapporti commerciali di compravendita **soltanto se espressamente richiamati** nell'accordo contrattuale.
- Sono applicabili a qualsiasi contratto di vendita commerciale avente ad oggetto merce di qualsiasi settore.
- Identificano chi, tra venditore e compratore, sostiene i **costi relativi al trasporto della merce** da un luogo ad un altro, i costi connessi all'**assicurazione** della stessa e le **spese doganali (ove dovute)** in uscita ed in entrata.
- Determinano **come e dove** avviene la **consegna della merce**.
- Determinano **dove e quando** avviene il **trasferimento dei rischi** e delle responsabilità dal venditore al compratore per la merce trasportata.

- Riguardano **aspetti circoscritti** ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di compravendita con riferimento alla **consegna della merce**.
- **Non riguardano il contratto di trasporto** ma il contratto di vendita.
- **Non riguardano il trasferimento della proprietà** e di altri diritti sulla merce, limitandosi ad individuare soltanto il momento esatto in cui avviene la «consegna» della merce.
- Non **regolano** tutti **gli obblighi** assunti dalle parti in una compravendita ma solo quelli **circoscritti alla consegna della merce**.
- Definiscono con chiarezza le **obbligazioni** del **venditore e compratore** relative ai **costi** ed ai **rischi del trasporto** e, ove dovuto, agli **adempimenti doganali** in uscita ed in entrata, soltanto se espressamente richiamati nel contratto di compravendita con frasi del tipo **as per Incoterms® ICC**.

Non sono leggi, ma Regole facoltative che, al fine di una loro applicabilità, devono essere richiamate espressamente nel contratto.

COSTI E RISCHI DEGLI INCOTERMS® 2020 DELLA ICC



OBLIGAZIONI DEL VENDITORE (blue arrow)
OBLIGAZIONI DEL COMPRATORE (pink arrow)
COSTI ERISCHI

LEGENDA
 (D) Dogana all'export
 T Obbligo di stipula contratto di trasporto
 A Obbligo di stipula polizza di assicurazione
 (d) Dogana all'import
 (T) Facoltà di stipula contratto di trasporto

INCOTERMS® PER GRUPPI
 E C
 F D

INCOTERMS® PER QUALSIASI MODALITÀ DI TRASPORTO COMPRESO MULTIMODALE (pink box)
INCOTERMS® SOLO PER TRASPORTO VIA MARE O ACQUE INTERNE (blue box)

© Copyright Studio DI MEO

Risorse utili

NORME DI RIFERIMENTO

ICC, Incoterms® 2020, pubbl. 723

ICC, Incoterms® 2010, pubbl. 715, del 2010

ICC, Incoterms 2000, pubbl. 560, del 1999

**Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale
dei beni mobili, artt. 9, 31, 32**

**CODICE CIVILE, art. 1520,
“Vendita con riserva di gradimento”**

**CODICE CIVILE, artt. 1350, 1510- 1536,
“Della vendita di cose mobili”**

CODICE CIVILE, artt. dal 1687 al 1702, “Del trasporto”

CODICE CIVILE, artt. dal 1737 al 1741, “Della spedizione”

CODICE CIVILE, artt. dal 1882 al 1932, “Dell’assicurazione”

CONVENZIONI E FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO

TESTI DI APPROFONDIMENTO

- Antonio Di Meo e Melissa Alpi, **Guida all'export**, APIndustria Mantova, **Cap. 03 Gli Incoterms[®]** e **Cap. 04 Trasporti internazionali**, da <https://www.guidaexport.it>
- A. Di Meo, **Guida agli Incoterms[®] della ICC**, 2021, Studio DI MEO
- A. Di Meo, **I Documenti per l'import-export**, Studio DI MEO Editore, 2011

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Antonio Di Meo

 antonio.dimeo@studiodimeo.com